Conto corrente con la posta — Anno 83° — Numero 280

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 26 novembre 1942 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 280 DEL 26 NOVEMBRE 1942-XXI:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 60: **Municipio di Savona:** Obbligazioni dei prestiti civici sorteggiate il 10 novembre 1942-XXI. — **Comune di Trieste:** Obbligazioni del prestito della Città di Trieste dell'anno 1899 sorteggiate nella 43ª estrazione del 2 novembre 1942-XXI. — **Feltco - Società anonima per la fabbricazione del feltro, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'11 novembre 1942-XXI. — **Soc. an. Cotonifici riuniti Fratelli Poma fu Pietro, in Biella:** Estrazione di obbligazioni. — **Anonima Risorgimento Agricolo « A.R.A. », società anonima in Gruppo di Carpi:** Obbligazioni sorteggiate l'11 novembre 1942-XXI. — **Soc. an. Bergomi, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **« S.I.S.M.A. » Società industrie siderurgiche meccaniche e affini, in Milano:** Elenco delle obbligazioni 6 % (ex Società metallurgica Ossolana) sorteggiate nella 13ª estrazione del 13 novembre 1942-XXI. — **« La Centrale » Società per il finanziamento di imprese elettriche e telefoniche, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Società elettrochimica dell'Adda, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Società delle tramvie e ferrovie elettriche di Roma:** Elenco delle obbligazioni 5 % estratte il 12 novembre 1942-XXI e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima elettrografite di Forno Allione, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Municipio di Clusone (Bergamo):** Obbligazioni sorteggiate il 13 novembre 1942-XXI. — **Società generale elettrica della Sicilia, in Palermo:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 16 novembre 1942-XXI e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Innocenti - Soc. an. per applicazioni tubolari acciaio, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 16 novembre 1942-XXI. — **« Reggiane » - Officine meccaniche italiane S. A., in Milano:** Elenco delle obbligazioni estratte il 14 novembre 1942-XXI e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società romana per la fabbricazione dello zucchero, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 18 novembre 1942-XXI. — **Comune di Cremeno (Como):** Estrazione di obbligazioni. — **Società emiliana di esercizi elettrici, anonima in Parma:** Obbligazioni sorteggiate il 17 novembre 1942-XXI.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 ottobre 1942-XX, n. 1334.
Autorizzazione della spesa di L. 2.000.000 da iscrivere nel bilancio del Ministero della cultura popolare, per il completamento degli impianti sportivi in Cortina d'Ampezzo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di L. 2.000.000, da inscrivere nel bilancio del Ministero della cultura popolare, per provvedere all'esecuzione dei necessari impianti sportivi in Cortina d'Ampezzo.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 2 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PAVOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 9 ottobre 1942-XX, n. 1335.

Gestione delle scuole rurali della Dalmazia e del nuovo territorio annesso alla provincia di Fiume.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

All'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta è affidata, a datare dall'anno scolastico 1941-42 e fino al 31 dicembre 1943-XXII, la gestione delle scuole rurali e dei corsi serali e festivi nella Dalmazia e nei nuovi territori annessi alla provincia di Fiume.

Alla suddetta gestione sono estese in quanto applicabili, le norme del R. decreto-legge 14 ottobre 1938, n. 1771, e, dalla data di entrata in vigore della legge 1° giugno 1942-XX, n. 675, le norme dell'art. 2 della legge stessa, salve le disposizioni della presente legge.

Art. 2.

Agli insegnanti delle scuole rurali di cui al precedente articolo e al personale direttivo, ispettivo ed amministrativo addetto alle scuole medesime sia di ruolo o incaricato, l'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta corrisponderà a datare dall'anno scolastico 1941-42, le medesime indennità stabilite a favore del corrispondente personale delle scuole amministrate dai Regi provveditorati agli studi della Dalmazia e della provincia di Fiume.

Agli effetti del trattamento di cui al presente articolo, e fino alla data di entrata in vigore dell'anzidetta legge 1° giugno 1942-XX, n. 675, gli insegnanti delle scuole rurali sono da considerarsi appartenenti al 13° grado dell'ordinamento gerarchico degli impiegati dello Stato.

Art. 3.

La spesa complessiva annua per il mantenimento di ciascuna delle scuole rurali di cui alla presente legge, è fissata nella misura di L. 10.957 aumentata della somma corrispondente alla spesa per la corresponsione all'insegnante delle indennità di cui al precedente articolo.

Per le spese di impianto delle scuole rurali suddette sarà corrisposta all'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta, la somma di L. 700.000.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre le conseguenti variazioni nel bilancio del Ministero dell'educazione nazionale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 9 ottobre 1942-XX, n. 1336.

Concessione di una sovvenzione di esercizio per il servizio di navigazione sul lago d'Iseo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' accordato alla « Impresa Sebina di navigazione » un sussidio di L. 46.500 (lire quarantaseimilacinquecento) in corrispettivo del pubblico servizio di navigazione sul lago d'Iseo eseguito dall'Impresa medesima durante il periodo 1° luglio 1940-XVIII-30 giugno 1941-XIX.

Art. 2.

A partire dall'esercizio finanziario 1941-42 e comunque non oltre la fine dell'esercizio finanziario successivo a quello nel quale sarà dichiarata la cessazione dello stato di guerra, con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze, potrà essere concesso alla Società, per il servizio di cui all'art. 1, un sussidio annuo pari al disavanzo di esercizio ed in misura non eccedente il limite massimo di L. 46.500.

Il sussidio sarà corrisposto, previ i necessari accertamenti, volta per volta, al termine di ogni esercizio finanziario.

Art. 3.

Ai pagamenti di cui agli articoli precedenti si provvederà con i fondi stanziati sul capitolo 91 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1941-42 e corrispondenti per gli esercizi successivi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 9 ottobre 1942-XX, n. 1337.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 maggio 1942-XX, n. 612, concernente l'impiego di macchine per la mietitura e trebbiatura nell'annata agraria 1942-XX.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 15 maggio 1942-XX, n. 612, concernente l'impiego di macchine per la mietitura e trebbiatura nell'annata agraria 1942-XX.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PARESCHI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 18 ottobre 1942-XX, n. 1338.

Modificazione dell'art. 16 del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 633, concernente la forza in congedo della Milizia nazionale della strada.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il limite di età previsto dall'art. 16 del R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 633, convertito con modificazioni nella legge 3 febbraio 1938-XVI, n. 114, per i sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito arruolabili nella forza in congedo della Milizia nazionale della strada, è ridotto a 34 anni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 18 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 18 ottobre 1942-XX, n. 1339.

Finanziamento integrativo per i lavori dell'acquedotto dell'Alto Calore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Per la costruzione dell'acquedotto consorziale dell'Alto Calore per le provincie di Avellino e Benevento è autorizzato il finanziamento di lire 30.000.000, che graverà sulla autorizzazione di lire 3.400.000.000 di cui all'art. 1 della legge 20 gennaio 1941-XIX, n. 105, per l'esecuzione di opere pubbliche a pagamento non differito.

I fondi che verranno somministrati al Consorzio degli enti interessati in conto della detta somma di lire 30.000.000 avranno carattere di anticipazione da ricuperare ai sensi e nei modi indicati dall'art. 2 della legge medesima per la quota che all'atto del collaudo finale risulterà afferente alla parte urbana dell'acquedotto, e carattere di contributo straordinario dello Stato per la quota rimanente.

In conseguenza di questo nuovo contributo straordinario dello Stato nella spesa per il detto acquedotto, il Consorzio degli enti interessati non potrà avvalersi, per il finanziamento di altre spese comunque occorrenti per l'esecuzione dell'opera, nè di nuovi mutui di favore ai sensi della legge 25 giugno 1911, n. 586, nè di ulteriori concorsi statali previsti per la costruzione di acquedotti rurali dall'art. 44, 2° comma, del testo unico delle norme sulla bonifica integrale approvato con R. decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 18 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 18 ottobre 1942-XX, n. 1340.

Promozione straordinaria per merito di guerra sul campo agli appartenenti alla Milizia nazionale portuaria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le promozioni per merito di guerra dei militi scelti e dei militi della Milizia nazionale portuaria possono essere conferite, durante l'attuale periodo di guerra, anche da Comandi mobilitati con decorrenza dalla data del fatto d'arme che ha motivato la promozione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 18 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 18 ottobre 1942-XX, n. 1341.

Aggiunta all'articolo 11 della legge 5 dicembre 1941-XX, n. 1476, recante norme per le concessioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Al punto 1° dell'articolo 11 della legge 5 dicembre 1941-XX, n. 1476, recante disposizioni per le concessioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato, viene aggiunta la lettera *f*) con la seguente dicitura: « al personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nominato nei ruoli del Ministero delle finanze in base alla facoltà accordata dall'art. 14, 3° comma, della legge 26 luglio 1939-XVII, n. 1037, e in relazione al grado rivestito al momento del passaggio ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 18 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 24 ottobre 1942-XX, n. 1342.

Proroga del vincolo per le opere di sottomurazione e di rinforzo dei fabbricati interessati dalla costruzione della ferrovia per l'Esposizione universale di Roma concessa all'industria privata.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il vincolo di cui all'art. 3, comma primo, del R. decreto-legge 16 febbraio 1939-XVII, n. 272, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, per le opere di sottomurazione e di rinforzo dei fabbricati comunque interessati dalla costruzione della ferrovia dell'Esposizione universale di Roma, è prorogato fino a sei mesi dopo l'approvazione del collaudo di cui all'art. 14 della convenzione 23 maggio 1938-XVI, approvata e resa esecutoria con R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 828, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 24.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 24 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 7 novembre 1942-XXI, n. 1343.

Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1942-43 per esigenze dipendenti dalla guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le leggi 28 maggio 1942-XX, nn. 657 e 679; 1° giugno 1942-XX, nn. 665, 667 e 680; 4 giugno 1942-XX, n. 654 e 23 giugno 1942-XX, n. 695;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per occorrenze straordinarie dipendenti dallo stato di guerra è autorizzata l'inscrizione delle seguenti

somme negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottosegnati:

Ministero delle finanze	L. 64.060.000
Ministero degli affari esteri . . .	» 18.200.000
Ministero dell'educazione nazionale	» 6.250.000
Ministero dell'interno	» 127.610.000
Ministero delle comunicazioni . .	» 24.500.000
Ministero della guerra	» 1.000.000
Ministero delle corporazioni . . .	» 500.000

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, degli affari esteri, dell'educazione nazionale, dell'interno, delle comunicazioni, della guerra e delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1942-43 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero delle finanze.

Cap. n. 60 - Retribuzione al personale non di ruolo, ecc. (Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra)	L.	2.000.000
Cap. n. 128 - Premi di operosità, ecc. (Corte dei conti - Servizi metropolitani)	»	1.244.000
Cap. n. 167 - Premi di operosità, ecc. agli impiegati ecc. dell'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze, ecc.	»	120.000
Cap. n. 175 - Spese casuali	»	1.500.000
Cap. n. 198 - Spese d'ufficio, di cancelleria, ecc.	»	2.500.000
Cap. n. 442 - Sussidi ad Enti e cittadini dei territori della Dalmazia . .	»	600.000
Cap. n. 444 - Spese riservate (Governo della Dalmazia)	»	54.000
Cap. n. 446 - Spese d'impianto della sede di governo (Governo della Dalmazia)	»	100.000
Cap. n. 449 - Stipendi, ecc. al personale ex-jugoslavo dei territori appartenenti al Governo della Dalmazia . .	»	8.000.000
Cap. n. 450 - Somma da erogare per sussidi agli studenti delle nuove provincie dalmate, ecc.	»	600.000
Cap. n. 450-*bis* (di nuova istituzione) - Spese per l'attuazione di speciali provvedimenti a tutela delle popolazioni civili nel territorio della Dalmazia	»	3.000.000
Cap. n. 466-*bis* (di nuova istituzione) - Assegnazione straordinaria per forniture ed impianti connessi a particolari esigenze delle Amministrazioni statali dipendenti dallo stato di guerra . . .	»	3.500.000
Cap. n. 498-*bis* (di nuova istituzione) - Indennità e spese per missioni e tramutamenti del personale dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, effettuati ai fini dell'applicazione dei tributi di carattere straordinario e dell'intensificazione dell'attività rivolta all'accertamento di materia imponibile per i tributi diretti in genere	»	2.500.000
Cap. n. 586 (aggiunto - in conto competenza) - Contributo al Dopolavoro delle Forze armate dello Stato per attività, ecc. connesse allo stato di guerra	L.	14.000.000
Cap. n. 599 (aggiunto - in conto competenza) - Assegnazione straordinaria per spese, ecc. della Milizia dipendenti dallo stato di guerra	»	22.000.000
Cap. n. 603 (aggiunto - in conto competenza) - Spese per i cimiteri di guerra, ecc.	»	242.000
Cap. n. 688 (aggiunto - in conto competenza) - Spese inerenti alla fabbricazione di buoni di cassa ed alla stampigliatura della valuta estera per le zone occupate, ecc.	»	2.100.000
	L.	64.060.000

Ministero degli affari esteri.

Cap. n. 9 - Contributi e spese varie per il funzionamento di stazioni radiotelegrafiche	L.	200.000
Cap. n. 95 - Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali .	»	8.000.000
Cap. n. 174 (aggiunto - in conto competenza) - Assegnazione straordinaria a favore del Partito Fascista Albanese per occorrenze, ecc. connesse allo stato di guerra	»	10.000.000
	L.	18.200.000

Ministero dell'educazione nazionale.

Cap. n. 208 - VII (di nuova istituzione) - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni al personale ex jugoslavo insegnante ed a quello addetto ai servizi scolastici nel territorio della Dalmazia, nonchè in quelli annessi alla provincia del Carnaro	L.	3.000.000
Cap. n. 235 (aggiunto - in conto competenza) - Assegnazione straordinaria per spese relative alla protezione antiaerea di opere di interesse artistico, ecc.	»	3.250.000
	L.	6.250.000

Ministero dell'interno.

Cap. n. 31 - Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza, ecc. Sussidi e contributi per provvidenze eccezionali	L.	3.000.000
Cap. n. 111-*bis* - Spese per il funzionamento degli uffici notizie alle famiglie dei militari alle armi	»	300.000
Cap. n. 111-*ter* - Stipendi, pensioni ed assegni di invalidità al personale ex jugoslavo dei territori annessi alla provincia del Carnaro	»	7.000.000

Cap. n. 111-*quater* - Spese per il funzionamento degli uffici di mobilitazione civile, ecc. . . . . L. 200.000
Cap. n. 111-*sexies* (di nuova istituzione) - Spese per il funzionamento dell'Intendenza civile, delle Segreterie generali e dei Commissariati civili dei territori annessi alla provincia del Carnaro . . . . » 1.250.000
Cap. n. 111-*septies* (di nuova istituzione) - Somma da erogare per spese di spedalità e per i servizi di assistenza e di beneficenza nei territori annessi alla provincia del Carnaro . . . . . » 1.850.000
Cap. n. 111 - VIII (di nuova istituzione) - Spese per il ricovero di confinati politici nei territori annessi alla provincia del Carnaro . . . . . . » 240.000
Cap. n. 111 - IX (di nuova istituzione) - Somma da erogare per contributi a favore dei Comuni dei territori annessi alla provincia del Carnaro . » 720.000
Cap. n. 118 - Spese, ecc. per i servizi di censura, ecc. . . . . » 1.750.000
Capi. n. 119 - Retribuzioni al personale non di ruolo temporaneamente assunto per i servizi di censura, ecc. » 6.500.000
Cap. n. 120 - Premi di operosità, ecc. per i lavori inerenti ai servizi di censura, ecc. . . . . » 1.800.000
Cap. n. 151 (aggiunto - in conto competenza) Spese straordinarie inerenti a servizi e prestazioni dell'Amministrazione della sanità pubblica dipendenti dello stato di guerra, ecc. . . . . . » 100.000.000
Cap. n. 152 (aggiunto - in conto competenza) - Assegnazione straordinaria per la gestione degli ospedali già appartenenti all'ex Regno di Jugoslavia nel territorio della Dalmazia . . . » 8.000.000

L. 127.610.000

Ministero delle comunicazioni.

Cap. n. 80-*ter* Assegnazione straordinaria per spese, ecc. delle Capitanerie di porto dipendenti dallo stato di guerra . . . . L. 5.000.000
Cap. n. 84-*bis* (di nuova istituzione) - Rimborso all'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.) delle spese relative alla costruzione ed alla manutenzione di un oleodotto lungo il canale di Corinto . . . . » 12.000.000
Cap. n. 85-*bis* Assegnazione straordinaria per spese, ecc. dipendenti dallo stato di guerra (Milizia portuaria) . . . . » 5.000.000
Cap. n. 85-*ter* (di nuova istituzione, sotto la nuova rubrica « Spese per i servizi portuari nei territori ex jugoslavi appartenenti al Governo della Dalmazia ed in quelli annessi alla provincia di Fiume ») - Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo ex jugoslavo . . . » 1.000.000
Cap. n. 85-*quater* (di nuova istituzione) - Spese per il personale avventizio, giornaliero ed operaio . . . . L. 500.000
Cap. n. 85-*quinquies* (di nuova istituzione) - Spese per il funzionamento dei servizi . . . . » 1.000.000

L. 24.500.000

Ministero della guerra.

Cap. n. 8 - Sussidi ai militari, ecc. L. 1.000.000

Ministero delle corporazioni.

Cap. n. 54-*bis* (di nuova istituzione) - Premi di operosità e di rendimento al personale addetto ai servizi di vigilanza delle aziende di sudditi nemici sottoposte a sindacato, sequestro o liquidazione . . . . L. 500.000

Art. 3.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni entro i seguenti importi per fronteggiare le occorrenze sottosegnate:

L. 25.000.000 per la costruzione di una caserma per avieri in Pesaro. I pagamenti relativi a tale costruzione non potranno eccedere le L. 5.000.000 nell'esercizio finanziario 1942-43 e L. 10.000.000 in ciascuno degli esercizi 1943-44 e 1944-45;

L. 23.600.000 per i lavori di ampliamento della caserma del C.R.E.M. « Grazioli Lante » in Roma;

L. 10.000.000 per impianti relativi all'approvvigionamento idrico delle nuove caserme per il Regio esercito in Santa Maria Capua Vetere ed in Nola.

Agli stanziamenti dipendenti dalla suddetta autorizzazione, si applicheranno le disposizioni di cui alla legge 11 luglio 1941-XIX, n. 809, sul finanziamento delle spese straordinarie per opere pubbliche a pagamento non differito.

Art. 4.

Durante il periodo dell'attuale guerra, per provvedere al pagamento delle retribuzioni ed altri assegni spettanti al personale non di ruolo dipendente dalla Direzione generale delle imposte dirette, il limite delle aperture di credito da disporsi ai sensi dell'art. 56 della legge per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato è elevato a L. 1.000.000.

Art. 5.

L'autorizzazione accordata al Consorzio di credito per le opere pubbliche col R. decreto-legge 21 maggio 1942-XX, n. 521, convertito nella legge 8 agosto 1942-XX, n. 1000, per la concessione di mutui agli enti ausiliari, è estesa alla Cassa depositi e prestiti; le operazioni relative saranno effettuate con le stesse garanzie e benefici previsti dal su citato provvedimento.

Art. 6.

I fondi inscritti nel bilancio del Ministero dell'Africa Italiana per le occorrenze relative al mantenimento nel Regno dei bambini nazionali della Libia, da desti-

narsi anche alle analoghe provvidenze a favore dei bambini rimpatriati dall'Africa Orientale Italiana, saranno erogati a titolo di contributo a favore della Gioventù Italiana del Littorio, in base alle spese sostenute da detta istituzione per i fini suaccennati, previa dimostrazione delle spese stesse che verrà effettuata nei modi da determinarsi con decreto del Ministro dell'Africa Italiana di concerto con quello delle finanze.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche agli stanziamenti inscritti per le suindicate spese nel bilancio del detto Ministero per l'esercizio finanziario 1941-42.

Art. 7.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad introdurre in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'applicazione del R. decreto 7 settembre 1942-XX, n. 975, che istituisce, per la durata della guerra, un Commissariato generale per i combustibili liquidi, i carburanti ed i lubrificanti alle dirette dipendenze del Comando Supremo.

Art. 8.

E' autorizzata l'inscrizione, in relazione al fabbisogno, delle seguenti somme negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottosegnati:

Ministero delle finanze:

L. 500.000.000, da erogare ai sensi dell'art. 9 della legge 10 giugno 1939-XVII, n. 808, modificato dall'art. 6 del Regio decreto-legge 1° novembre 1940-XIX, n. 1622, per ulteriori occorrenze relative alla reintegrazione dei maggiori costi ai fini della valorizzazione dei prodotti nazionali ed all'attuazione di provvidenze intese ad agevolare la importazione e la produzione nel Regno di merci il cui approvvigionamento risponda ad inderogabili necessità del Paese;

L. 20.000.000 per la fornitura di carte annonarie e per il rimborso ai Comuni delle spese per stampati, cancelleria ed altre relative al servizio di razionamento dei consumi.

Ministero dell'educazione nazionale:

L. 15.000.000 per assegni al personale ed altre spese relative al funzionamento dei servizi scolastici nei territori della Dalmazia, della provincia di Lubiana ed in quelli annessi alla provincia di Fiume.

Ministero dell'interno:

L. 100.000.000 da erogare a favore dell'Opera Nazionale Maternità ed Infanzia per prestazioni assistenziali straordinarie connesse allo stato di guerra.

Ministero delle corporazioni:

L. 40.000.000 per l'assistenza nel Regno ed il collocamento dei connazionali rimpatriati dall'estero.

Con decreti del Ministro delle finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *novembre* 1942-XXI
Atti del Governo, registro 451, *foglio* 61 — MANCINI

REGIO DECRETO 18 ottobre 1942-XX.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 8 agosto 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1942-XX, registro n. 11 Marina, foglio n. 198, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già iscritte temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicata a fianco di ciascuna di esse:

Motoveliero *Maria Luisa*: dalle ore 24 del 7 luglio 1942;

Trabaccolo con motore ausiliario *Luigi V*: dalle ore 8 del 9 luglio 1942;

Trabaccolo con motore ausiliario *Pinarosa*: dalle ore 8 dell'8 giugno 1942;

Veliero con motore ausiliario *Littorio I*: dalle ore 15,30 del 6 marzo 1942.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 18 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *novembre* 1942-XXI
Registro n. 13 *Marina, foglio n.* 109.

(4356)

REGIO DECRETO 18 ottobre 1942-XX.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, del motopeschereccio « Annunziata Madre ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 29 dicembre 1941-XX, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1942-XX, registro n. 1 Marina, foglio n. 389, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;
Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il motopeschereccio *Annunziata Madre,* già iscritto temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, è radiato da detto ruolo dalle ore 24 del 30 giugno 1942.
Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 18 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1942-XXI
Registro n. 13 Marina, foglio n. 115.

(4351)

REGIO DECRETO 18 ottobre 1942-XX.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, del rimorchiatore « Pluto ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 29 giugno 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1940-XVIII, registro n. 10 Marina, foglio n. 3, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;
Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il rimorchiatore *Pluto* già iscritto temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, è radiato da detto ruolo dalle ore 6 del 26 ottobre 1941.
Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 18 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1942-XXI
Registro n. 13 Marina, foglio n. 105.

(4353)

REGIO DECRETO 18 ottobre 1942-XX.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, del motopeschereccio « Sinibaldo ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 17 febbraio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1941-XIX, registro n. 3 Marina, foglio n. 378, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;
Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il motopeschereccio *Sinibaldo* già iscritto temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, è radiato da detto ruolo dalle ore 24 del 12 luglio 1942.
Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 18 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1942-XXI
Registro n. 13 Marina, foglio n. 106.

(4354)

REGIO DECRETO 18 ottobre 1942-XX.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, della motonave « Maria Gabriella ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 26 maggio 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1942-XX, registro n. 8 Marina, foglio n. 95, riguardante iscrizione tem-

poranea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La motonave *Maria Gabriella,* già iscritta temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, è radiata da detto ruolo dalle ore 24 del 27 luglio 1942.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 18 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *novembre* 1942-XXI
Registro n. 13 *Marina, foglio n.* 107.

(4355)

REGIO DECRETO 18 ottobre 1942-XX.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, della nave traghetto « Villa ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1941-XIX, registro n. 2 Marina, foglio n. 447, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, della nave traghetto *Villa;*

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La nave traghetto *Villa* già iscritta temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, è radiata da detto ruolo dalle ore 8 del 2 giugno 1942.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 18 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *novembre* 1942-XXI
Registro n. 13 *Marina, foglio n.* 108.

(4357)

BANDO DEL DUCE, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 19 novembre 1942-XXI.

Competenza per i reati preveduti nelle ordinanze dell'Alto Commissario di Lubiana.

IL DUCE

PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO

COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI

SU TUTTE LE FRONTI

Visto l'art. 17 del Codice penale militare di guerra;

Ordina:

Art. 1.

Appartiene ai Tribunali militari di guerra la cognizione dei reati preveduti nelle ordinanze emanate dall'Alto Commissario per la provincia di Lubiana.

Art. 2.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia ed è inoltre inserito nel Bollettino ufficiale per la provincia di Lubiana.

Dal Quartier generale di Lubiana,
addì 19 novembre 1942-XX

MUSSOLINI

(4402)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1942-XX.

Determinazione della data di entrata in vigore del nuovo catasto terreni in alcuni Comuni della provincia di Grosseto.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 dicembre 1938-XVII, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità che il nuovo catasto terreni entri in vigore nei comuni di Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Monte Argentario, Orbetello, costituenti il distretto delle imposte di Orbetello; Follonica, Massa Marittima, Montieri, costituenti il distretto delle imposte di Massa Marittima, tutti appartenenti alla provincia di Grosseto;

Decreta:

Il nuovo catasto dei terreni, formato a norma del testo unico approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572, andrà in vigore alla data 1° gennaio 1943-XXI, per i comuni di Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Monte Argentario, Orbetello, costituenti il distretto delle imposte di Orbetello; Follonica, Massa Marittima, Montieri, costituenti il distretto delle imposte di Massa Marittima, tutti appartenenti alla provincia di Grosseto.

Alla data predetta per i Comuni sopra menzionati avrà inizio la conservazione del nuovo catasto terreni e avranno termine le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 settembre 1942-XX

Il Ministro: Di Revel

(4388)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1942-XX.
Revoca del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della ditta Italexport di Alessandro Jordanides, con sede a Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 12 marzo 1942-XX con il quale fu sottoposta a sequestro la ditta Italexport di Jordanides Alessandro, con sede a Milano;
Vista la relazione del sequestratario;
Considerato che l'azienda non esplica più alcuna attività;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 12 marzo 1942-XX con il quale fu sottoposta a sequestro la ditta Italexport di Alessandro Jordanides, con sede a Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 ottobre 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
Ricci

Il Ministro per le finanze
Di Revel

(4386)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1942-XXI.
Sottoposizione al visto del sindacatore delle azioni della Società nazionale per l'incremento della razza canina da corsa, con sede in Roma.

I MINISTRI PER LE FINANZE
E PER LE CORPORAZIONI

Visti gli articoli 12 e 13 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942-XX, n. 1100;
Riconosciuta l'opportunità di far sottoporre al visto le azioni della Società nazionale per l'incremento della razza canina da corsa, con sede in Roma, piazza SS. Apostoli n. 49, posta sotto sindacato con decreto in data 23 maggio 1942-XX;

Decretano:

Entro il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno i possessori delle azioni della Società nazionale per l'incremento della razza canina da corsa dovranno presentarle, sotto la loro responsabilità, il visto del sindacatore sig. prof. avv. Angelo Mariotti presso la sede della Società in Roma, piazza SS. Apostoli n. 49.

Nell'espletamento del suddetto incarico il sindacatore dovrà osservare le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 avanti citati, tenendo presente che il visto dovrà, altresì, essere negato alle azioni che risultassero avere appartenuto a persone di nazionalità nemica posteriormente al 17 giugno 1941-XIX salve le eccezioni di cui al quarto comma dell'art. 13.

Il presente decreto, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà pubblicato nei quotidiani: « Il Sole » di Milano ed « Il Messaggero » di Roma.

L'esecuzione del presente decreto è affidata al sindacatore della Società nazionale per l'incremento della razza canina da corsa sig. prof. avv. Angelo Mariotti.

Roma, addì 31 ottobre 1942-XX

Il Ministro per le finanze
Di Revel

Il Ministro per le corporazioni
Ricci

(4385)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Maggiorazioni commerciali sui prezzi delle castagne secche sgusciate e della relativa farina

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha determinato come segue le maggiorazioni commerciali da apportare ai prezzi alla produzione delle castagne secche sgusciate e della farina di castagne.

I. — Castagne secche sgusciate.

A) Maggiorazioni da apportare al prezzo alla produzione (per merce nuda, resa su veicolo del produttore, franco centro di raccolta), per ottenere il prezzo da grossista distributore della zona di produzione a grossista della zona di consumo (per merce imballata, resa su vagone, franco stazione partenza, tara per merce):

1) trasporto da centro di raccolta a magazzino di conservazione;
2) usura tele per la raccolta;
3) scarico, pesatura, immagazzinamento;
4) scarti e insaccatura;
5) imballaggio;
6) carico, trasporto alla stazione e messa a vagone;
7) margine del grossista distributore della zona di produzione.

Il compenso complessivo per tutte le voci sopra indicate è fissato in L. 33 al quintale.

B) Maggiorazioni da apportare al prezzo da grossista distributore della zona di produzione a grossista della zona di consumo, per ottenere il prezzo da grossista nella zona di consumo a dettagliante (per merce imballata, resa franco mercato consumo o magazzino grossista, tara per merce):

1) trasporto dalla zona di produzione alla zona di consumo; da calcolare localmente;
2) scarico, facchinaggio, pesatura, trasporto al magazzino del grossista o al mercato di consumo: da calcolare localmente;
3) calo naturale e scarti: 1 %;
4) margine del grossista della zona di consumo: 5 %.

C) Maggiorazioni da apportare al prezzo da grossista della zona di consumo a dettagliante, per ottenere il prezzo al consumo:

1) pesatura, facchinaggio, trasporto dal mercato o dal magazzino del grossista a negozio del dettagliante, eventuali diritti di mercato: da calcolare localmente;

2) tara per merce, calo naturale e sfrido: 2 %;
3) margine del dettagliante:
a) nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti: 14 %;
b) nei comuni con popolazione da 100.001 a 200.000 abitanti: 16 %;
c) nei comuni con popolazione da 200.001 a 500.000 abitanti: 17 %;
d) nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti: 18 %;
4) imposta generale sull'entrata in abbonamento: 3,20 %.

II. — FARINA DI CASTAGNE.

A) Maggiorazioni da apportare al prezzo alla produzione (per merce resa franco molino, in tele del compratore), per ottenere il prezzo da grossista a dettagliante (per merce imballata, resa franco negozio dettagliante — se risiedente nello stesso comune — o franco stazione partenza — se risiedente in altro comune):
1) imposta generale sull'entrata: 2 %;
2) carico al molino, trasporto alla stazione, carico su vagone: da determinare localmente;
3) trasporto ferroviario dal luogo di produzione al luogo di consumo: da determinare localmente;
4) scarico, trasporto al magazzino del grossista: da determinare localmente;
5) imballaggio: L. 6,50 al quintale;
6) calo naturale e perdite varie: 1 %;
7) trasporto alla stazione partenza (per le forniture fuori comune) o al negozio del dettagliante (per le forniture nello stesso comune): da determinare localmente;
8) margin del grossista: 5 %.

B) Maggiorazioni da apportare al prezzo da grossista a dettagliante, per ottenere il prezzo al consumo:
1) imposta generale sull'entrata. 2 %;
2) trasporto ferroviario (da calcolare soltanto per le forniture fuori comune): da determinare localmente;
3) scarico da vagone e trasporto a magazzino (da calcolare soltanto nel caso di cui sopra): da determinare localmente;
4) tara per merce, calo peso e spolverio: 2 %;
5) margine del dettagliante:
a) nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti: 14 %;
b) nei comuni con popolazione da 100.001 a 500.000 abitanti: 16 %;
c) nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti: 18 %;
6) imposta generale sull'entrata in abbonamento: 1,50 %.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(4404)

Disposizione n. 16 relativa alla proroga del termine per la dichiarazione di sostituzione della quota vincolata dei prodotti della vendemmia 1942, di cui all'art. 6 del decreto Ministeriale 29 agosto 1942-XX.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Considerato che il decreto Ministeriale 29 agosto 1942-XX, sulla disciplina del mercato vinicolo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 31 agosto 1942-XX, ammette, all'art. 6, la sostituzione della quota di prodotto vincolato ai sensi dell'articolo stesso, con altre partite di vino, per una corrispondente quantità di gradi alcoolici, di cui non meno della metà deve essere costituita da vino sano, senza difetti e adatto al consumo;

Ritenuta l'opportunità di prorogare i termini, per la presentazione della dichiarazione di sostituzione della quota di prodotto vincolato, fissati con la disposizione n. 13 in data 29 ottobre 1942-XXI (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 31 ottobre 1942-XXI), al fine di facilitare ai vinificatori l'uso della facoltà di sostituzione di cui al citato art. 6;

Dispone la proroga per tutti i vinificatori al 10 dicembre 1942-XXI del termine di presentazione agli Uffici delle imposte di consumo della dichiarazione di sostituzione della quota vincolata, cogli elementi richiesti dalla citata disposizione n. 13, fermo restando al 20 novembre 1942-XXI il termine ultimo per la presentazione delle denuncie della produzione vinicola 1942.

La dichiarazione predetta non libera dall'obbligo di tenere accantonato a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste la quota del 20 %, finchè non venga presentata agli Uffici delle imposte di consumo la bolletta di conferimento da cui risulti che il nominativo designato nella dichiarazione stessa abbia già provveduto al conferimento del vino nella misura da sostituire per conto del dichiarante.

Per ottenere lo svincolo della quota vincolata, nella percentuale corrispondente ai quantitativi di alcole conferiti con le vinacce, il vinificatore deve presentare agli Uffici predetti la bolletta di conferimento « rosa » dalla quale risultino detti quantitativi già conferiti, da computare a decurtazione della quota vincolata, ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, del decreto Ministeriale 29 agosto 1942-XX.

Gli Uffici delle imposte di consumo annulleranno, con proprio timbro, le bollette di conferimento di cui ai precedenti comma, presentate dagli interessati e ne cureranno la registrazione degli estremi nelle schede individuali del partitario, di cui all'art. 3 del decreto Ministeriale 29 agosto 1942-XX.

Roma, addì 23 novembre 1942-XXI

Il Ministro: PARESCHI

(4405)

Maggiorazioni commerciali ai prezzi alla produzione degli agrumi

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha determinato come segue le maggiorazioni commerciali ai prezzi alla produzione degli agrumi:

A) Maggiorazioni da apportare al prezzo alla produzione (per merce nuda, resa su veicolo del produttore, franco magazzino di lavorazione), per ottenere il prezzo da grossista distributore della zona di produzione a grossista della zona di consumo (per merce imballata, imballaggio gratuito, o alla rinfusa, resa su vagone, franco stazione partenza, a peso netto):
1) spese per carico, scarico, pesatura, messa in magazzino e trasporto alla stazione di partenza (compreso il carico sul vagone);
2) calo di lavorazione e scarti;
3) spese di selezione, impacco, compenso al selezionatore;
4) imballaggio;
5) margine del grossista distributore della zona di produzione.

Il compenso complessivo per tutte le voci sopra indicate è fissato come segue:
1. — *Arance*:
a) prodotto alla rinfusa, L. 23,00 al quintale;
b) prodotto imballato, L. 55,00 al quintale;
2. — *Mandarini*:
a) prodotto alla rinfusa, L. 24,00 al quintale;
b) prodotto imballato, L. 57,00 al quintale;
3. — *Limoni*:
a) prodotto alla rinfusa, L. 21,00 al quintale;
b) prodotto imballato, L. 45,00 al quintale.

Per i mercati di consumo delle provincie di produzione (intendendo per provincie di produzione, per ogni singolo prodotto, quelle che non importino da altre provincie, o per le quali l'importazione abbia carattere contingente o, comunque, un peso trascurabile nel confronto del consumo complessivo; pertanto, è anzitutto provincia di produzione quella che ha disponibilità eccedenti il suo fabbisogno e, quindi, che esporta una parte, sia pure modestissima, della produzione) i compensi di cui sopra vengono diminuiti, rispettivamente, a L. 17, 32, 18, 35, 12, 24.

B) Maggiorazioni da apportare al prezzo da grossista distributore della zona di produzione a grossista della zona di consumo, per ottenere il prezzo da grossista dalla zona di consumo a dettagliante (per merce imballata, imballo a rendere, o alla rinfusa, resa franco mercato consumo o magazzino grossista, a peso netto):
1) trasporto dalla zona di produzione alla zona di consumo: da calcolare localmente;
2) scarico, facchinaggio, pesatura, trasporto al magazzino del grossista o al mercato di consumo: da calcolare localmente;
3) calo di trasporto: arance e mandarini: 3,5 %, limoni: 3 %;
4) calo di vendita: arance, mandarini, limoni: 0,5 %;
5) margine del grossista della zona di consumo: 5 %;
6) ricupero imballo da detrarre nel conteggio del prezzo.

C) Maggiorazioni da apportare al prezzo da grossista della zona di consumo a dettagliante, per ottenere il prezzo al consumo:

1) pesatura, facchinaggio, trasporto dal mercato o dal magazzino del grossista a negozio del dettagliante, eventuali diritti di mercato: da calcolare localmente;

2) calo naturale e sfrido: 0,5 % per ogni prodotto;

3) margine del dettagliante:

a) nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti: 14 %;

b) nei comuni con popolazione da 100.001 a 200.000 abitanti: 16 %;

c) nei comuni con popolazione da 200.001 a 500.000 abitanti: 17 %;

d) nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti: 18 %;

4) imposta generale sull'entrata: 3,20 %.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(4406)

Comunicato relativo al prezzo alla produzione delle patate bisestili

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha determinato in L. 120 al quintale il prezzo alla produzione delle patate bisestili per merce di massa, nuda, resa su veicolo del produttore, franco magazzino di raccolta entro un raggio massimo di 10 chilometri.

Ha determinato, inoltre, che per le maggiorazioni commerciali valgono le disposizioni pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 27 agosto 1942-XX, ad eccezione degli aumenti mensili di L. 2,50 al quintale concessi a titolo di immagazzinamento, calo peso e interessi, per i mesi di settembre e ottobre, che non devono essere applicati e del calo di trasporto riconosciuto a favore dei grossisti della zona di consumo, che viene elevato dal 3 % al 4 %.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(4407)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento dei Consigli di amministrazione di talune società anonime cooperative e nomina di un commissario unico.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 19 novembre 1942-XXI, si sciolgono i Consigli di amministrazione delle seguenti Società cooperative e si nomina un commissario unico nella persona del Cons. naz. prof. ing. Mario Giovannini:

1) Soc. an. Cooperative Automobilistiche Romana Consorziate (C.A.R.C.);
2) Soc. an. Cooperativa Auto Pubbliche (C.A.P.);
3) Soc. an. Cooperativa C.A.I.R.A.;
4) Soc. an. cooperativa « Era Nuova »;
5) Soc. An. Cooperativa « Italia Nuova » (C.A.P.I.N.);
6) Soc. an. cooperativa « Roma Littoria »;
7) Soc. an. cooperativa « Roma Nord »;
8) Soc. An. Cooperativa Auto Tassistica (S.A.C.A.T.);
9) Soc. an. cooperativa auto pubblici « La Vittoria »;
10) Soc. an. cooperativa autisti pubblici legionari d'Africa e di Spagna « Arnaldo Mussolini »;
11) Soc. an. cooperativa « Ali Azzurre »;
12) Soc. an. cooperativa « Colosseum »;
13) Soc. An. Cooperativa Combattenti Autisti (S.A.C.T.C.A.);
14) Soc. an. cooperativa « Costanzo Ciano » Unione autisti padri di famiglie numerose;
15) Soc. an. cooperativa « Impero » tra noleggiatori di rimesse;
16) Soc. An. Cooperativa Italiana Autotrasporti Gassogeni Autarchici (S.A.C.I.A.G.A.);
17) Soc. an. cooperativa « Nuova Europa »;
18) Soc. an cooperativa « Statilia »;

tutte con sede in Roma.

(4378)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 543 del 10 novembre 1942 relativo alla cauzione degli imballaggi per carburanti, per lubrificanti e per bitumi.

A completamento e a parziale modifica delle disposizioni contenute nella circolare P. 226 del 28 gennaio c. a., il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 543 del 10 novembre c. a., in rapporto alle disposizioni impartite dal Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra per assicurare nella maggiore misura possibile il ricupero degli imballaggi per carburanti, per lubrificanti e per bitumi, mentre ha confermato che la restituzione degli imballaggi di cui trattasi è tassativamente obbligatoria e che dovrà comunque essere riconsegnato lo stesso identico imballaggio ricevuto e di cui è proprietaria di pieno diritto la ditta fornitrice, ha stabilito quanto appresso:

1. — Il termine per la restituzione da effettuarsi franco stazione mittente fornitore è portato da 60 a 100 giorni dalla data di spedizione della merce.

Passato il termine come sopra stabilito, il venditore è autorizzato a sospendere la esecuzione di ulteriori forniture fino a quando gli imballaggi non saranno regolarmente restituiti.

2. — Per l'adempimento dei suddetti obblighi è consentito ai venditori di farsi corrispondere dai compratori le nuove cauzioni come appresso stabilite per le consegne di imballaggi effettuate dal 20 novembre 1942-XXI in poi. Dette cauzioni saranno corrisposte insieme con il pagamento della stessa fattura riguardante la merce:

latte da 1 kg., tara kg. 0,200: L. 7;
latte da 2/3 kg., tara kg. 0,350/0,400: L. 12;
latte da 5 kg., tara kg. 0,500: L. 18;
latte da 20 kg., tara kg. 1,500: L. 30;
latte pesante da 20 kg. (bidone), tara kg. 2,500: L. 85;
bidoncini litografati petrolio, da litri 3, tara kg. 0,490: L. 15;
fustino in ferro da 20/30 kg., tara kg. 2,500/3,500: L. 100;
fusti in ferro da kg. 50/60 (leggeri), tara kg. 6/9: L. 150;
fusti in ferro da litri 70 (pesanti), tara kg. 22: L. 300;
fusti in ferro da litri 100, tara kg. 12/15: L. 190;
fusti in ferro leggeri da litri 200, graffati, tara kg. 20/22: L. 300;
fusti in ferro leggeri da litri 200, saldati, tara kg. 26/28: L. 350;
fusti in ferro pesanti da litri 200, tara kg. 52/54: L. 450;
fusti neri in ferro pesanti da litri 300, tara kg. 64/65: L. 475;
fusti neri in ferro pesanti da litri 400, tara kg. 75/80: L. 550;
fusti in ferro per bitume, tara kg. 9/10: L. 100;
barili in legno da 200 litri, tara kg. 55/60: L. 175;
gabbiette legno per imballo 12 bidoncini petrolio: L. 20;
cassetta legno per imballo 2 latte da kg. 20: L. 30;
cassetta legno per imballo 1 latta da kg. 20: L. 18.

La mancata restituzione degli imballaggi, oltre a dare diritto all'incameramento della cauzione stabilita per ogni tipo, non esclude l'azione giudiziaria che potrà essere iniziata verso la clientela inadempiente da parte delle ditte fornitrici.

(4381)

MINISTERO DELLE FINANZE

Ruoli di anzianità del personale dell'Amministrazione provinciale delle dogane e imposte indirette

Giusta l'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, si rende noto che sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale dell'Amministrazione provinciale delle dogane e imposte indirette, secondo la situazione al 1° gennaio 1942-XX.

Gli eventuali reclami per rettifica della posizione di anzianità dovranno essere presentati nel termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente avviso.

(4399)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 25 novembre 1942-XXI - N. 214

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4,25	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,78
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,78
Costarica (I)	3,366	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5860
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,80
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,6464	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	4,4078	Uruguay (I)	9,13
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	86,05
Id. 3,50 % (1902)	86,05
Id. 3 % lordo	72 —
Id. 5 % (1935)	93,20
Redimib. 3,50 % (1934)	81,55
Id. 5 % (1936)	96,925
Id. 4,75 % (1924)	495,80
Obblig. Venezie 3,50 %	96,85
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	99,70
Id. 4 % (15-12-43)	99,70
Id. 5 % (1944)	97,80
Id. 5 % (1949)	95,40
Id. 5 % (15-2-50)	96 —
Id. 5 % (15-9-50)	93,925
Id. 5 % (15-4-51)	93,35

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

146ª Estrazione delle obbligazioni per la ferrovia Vigevano-Milano

Si notifica che nel giorno di mercoledì 16 dicembre 1942-XXI, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala al piano terreno, aperta al pubblico, avrà luogo la 146ª estrazione delle obbligazioni emesse per la ferrovia « Vigevano-Milano », assunte dallo Stato in base della convenzione 25 luglio 1917, approvata con decreto Luogotenenziale 28 settembre 1917, n. 1804.

Le serie delle obbligazioni da estrarsi sono indicate nel piano di ammortamento, riportato a tergo dei titoli.

I numeri delle serie sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 1° gennaio 1943-XXI, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 novembre 1942-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(4394)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

167ª Estrazione delle obbligazioni per la ferrovia Torino-Cuneo

Si notifica che il giorno di martedì 15 dicembre 1942-XXI, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala al piano terreno, aperta al pubblico, avrà luogo la 167ª estrazione delle obbligazioni emesse per la ferrovia Torino-Cuneo (2ª emissione), passate a carico dello Stato in virtù del R. decreto 23 dicembre 1859, n. 3821.

In occasione di detta estrazione verrà anche eseguito l'abbruciamento delle obbligazioni sorteggiate nelle precedenti estrazioni e presentate per il rimborso durante questo semestre.

La quantità delle obbligazioni da estrarre è indicata nel piano di ammortamento, riportato a tergo dei titoli.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 1° gennaio 1943-XXI, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 novembre 1942-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(4393)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di quietanze di pagamento di rate di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 179.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 4ª n. 770803 di L. 336 (trecentotrentasei), rilasciata il 4 giugno 1941 dalla Esattoria di Bari, per il pagamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5% di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Lattanzi Angela fu Giovanni in Angelastro, proprietaria dell'intero e usufruttuaria di 1/2, e Loiacono Maria fu Beniamino ved. Lattanzi, usufruttuaria, secondo l'art. 126 del ruolo fabbricati del comune di Bari, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito a Lattanzi Angela fu Giovanni in Angelastro.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Bari l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del Prestito.

Roma, addì 15 luglio 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 180.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 7ª n. 173220 di L. 50 (cinquanta), rilasciata il 2 gennaio 1939 dalla Esattoria di Marsala, per il pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5% di cui al R decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Licari Nicolò fu Francesco e Licari Vincenzo, Vito, Antonino e Rosina di Nicolò, secondo l'art. 127 terreni del comune di Marsala, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito ad Alagna Nicolò di Antonino.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, sarà trasmesse alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Trapani l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del Prestito.

Roma, addì 15 luglio 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 181.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 428435 serie 8ª di L. 132, rilasciata il 13 novembre 1939 dall'Esattoria comunale di Roccasecca, pel pagamento della prima e seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5% di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Coarelli Teresa fu Francesco, secondo l'art. 7 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Abbate Vincenzo fu Raffaele, per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Frosinone l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 15 luglio 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 182.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie 1ª n. 23940 di L. 400 (quattrocento), serie 3ª n. 445128 di L. 400 (quattrocento), rilasciate rispettivamente il 19 marzo 1937 ed il 7 agosto 1937 dall'Esattoria di Bistagno, per il pagamento delle sei rate della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5% di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Cazzola Stefano di Giuseppe, secondo l'art. 29 del ruolo terreni del comune di Sessame, con delega per il ritiro dei titoli definitivi a Cazzola Stefano fu Giuseppe.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, sarà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Asti l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del Prestito.

Roma, addì 15 luglio 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 183.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 7ª n. 995529 di L. 83,50, rilasciata il 16 agosto 1939 dalla Esattoria comunale di Castelbuono, per il pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5% di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Pucci Giuseppe fu Nicolò, secondo l'art. 107-4696 e 4697 terreni del comune di Castelbuono, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito allo stesso Pucci Giuseppe fu Nicolò.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute variazioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Palermo l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del Prestito.

Roma, addì 15 luglio 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 184.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 8ª n. 537572 di L. 1268 (milleduecentosessantotto), emessa il 22 settembre 1939 dalla Esattoria di Roma, per il pagamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5% di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Barattolo Vittorio di Giuseppe, secondo l'art. 6/2 del ruolo fabbricati del comune di Roma, con delega a Cancelliere Gaetano fu Gennaro per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa presente che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, sarà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del Prestito.

Roma, addì 15 luglio 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 185.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie 7ª n. 737105 di L. 170, n. 737159 di L. 166, n. 737197 di L. 166, rilasciate rispettivamente il 27 agosto 1940, il 30 ottobre ed il 30 dicembre 1940 dalla Esattoria di Senigallia, per il pagamento della 1ª, 2ª e 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5%, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n 1743, dovuta dalla ditta Spinaci Concetta fu Antonio, secondo l'art. 57 fabbricati del comune di Senigallia, con delega per il ritiro dei titoli definitivi a Giovanetti Maria fu Serafino.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa presente che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, sarà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Ancona l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del Prestito.

Roma, addì 15 luglio 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 186.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza esattoriale serie 7ª n. 735715 di L. 1666 (milleseicentosessantasei), rilasciata il 24 giugno 1941 dall'Esattoria di Predappio (Forlì), per versamento della terza rata della quota di sottoscrizione del Prestito redimibile 5%, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta S. A. Cave di S. Casciano, secondo l'art. 28 del ruolo fabbricati del comune di Predappio, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito alla S. A. Cave di San Casciano.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Forlì l'attestazione che terrà le voci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 15 luglio 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2899)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Graduatoria del concorso a 40 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario aeronautico

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il decreto Ministeriale del 30 novembre 1941-XX, col quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami a 40 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario aeronautico;

Visto il decreto Ministeriale del 14 maggio 1942-XX, col quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso anzidetto, e successive modificazioni;

Visto il risultato degli esami e la graduatoria degli idonei;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a 40 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario aeronautico:

1. Federico Lamberto
2. Castorina Salvatore
3. Numeroso Nicolò
4. Tondo Mario
5. Cordone Mario
6. Stassi Marco
7. Floriani Fernando
8. Sorge Luigi
9. Causa Luigi
10. Della Casa Raffaele
11. Lalli Giuseppe
12. Moriondo Giuseppe
13. Costa Mirko
14. Cirillo Domenico
15. Noto Benedetto
16. Pedone Luigi
17. Laj Antonio
18. Massidda Aldo
19. Campani Massimiliano
20. Lucchetta Giuseppe
21. Cerquetelli Giannetto
22. Bringhelli Francesco
23. Ferriani Giorgio
24. Pelloja Mario
25. Rubini Romeo
26. Troisi Agostino
27. Cigna Aurelio
28. Frau Cesare
29. De Rosa Alberto
30. Schepis Domenico
31. Penta Leonardo
32. Di Pietrantonio Giovanni
33. Bertoletti Giorgio
34. Corsi Carlo
35. Pisu Bernardo
36. Piu Tullio
37. Virgili Romeo
38. Gerardis Raffaele
39. Cardone Francesco
40. Fabris Pietro
41. Cardillo Pasquale
42. Capri Mario
43. Zanoni Gino
44. Borzoni Giorgio
45. Moro Lucio
46. De Nichilo Mauro
47. Guffanti Alessandro
48. Melorio Mario
49. Angelini Ferruccio
50. Morano Giuseppe
51. Molino Napoleone
52. Leone Pietro
53. Potenza Gaetano
54. Costanzo Emanuele
55. Poddine Giorgio
56. Russo Salvatore
57. Giallombardo Renato
58. Serafini Ferdinando
59. Cassai Gian Carlo
60. Agazzi Carlo
61. Casazza Giuseppe
62. Carotenuto Vincenzo
63. Massenti Enea
64. Casaburi Matteo
65. Cammarata Salvatore
66. Lepre Gennaro
67. Ciccarelli Antonio
68. Zolese Aldo
69. D'Alessandro Ugo
70. Cornelio Gino
71. Calandri Fernando
72. Vercesi Carlo
73. Marino Vincenzo
74. Guidotti Roberto
75. Pignatelli Pasquale
76. Stasi Enzo
77. Dalrì Sergio
78. Gueli Umberto
79. Acitelli Angelo
80. Lombardo Giuseppe
81. Laurenti Gilberto
82. Casciano Antonino
83. Esposito Luigi
84. Russo Mario
85. Ricciardiello Luigi
86. Jannucci Nino
87. Santoni Luigi
88. Gambarino Antonio
89. Razzano Mario
90. Grieco Gaetano
91. Donatelli Goffredo
92. Sodo Roberto
93. De Campora Vittorio
94. Fiorilli Mario
95. Palma Salvatore
96. Elia Domenico
97. De Santis Ugo
98. Rondinelli Riccardo
99. Ventura Alfredo
100. Mormone Vincenzo
101. Bagnarelli Angelo
102. Di Caccamo Giuseppe
103. Ferroni Aldo
104. Breber Giovanni Carlo
105. Blandini Agatino
106. Odescalchi Caio Plinio
107. Prisco Antonio
108. Ciaccia Francesco
109. Dioguardi Burgio Franc. Paolo
110. Buffa Antonino
111. Mascolo Giuseppe
112. Falcone Carlo Alberto
113. Passaro Guglielmo
114. Latanza Francesco
115. Formicola Luigi
116. Visocchi Ermanno
117. Rocco Bernardino
118. Grieco Carlo
119. Belloni Enrico
120. Vandelli Luigi
121. Simonini Pio
122. Barlotti Pasquale
123. Gandolfo Giuseppe
124. Stucchi Gianfranco
125. Squadrilli Antonio
126. Maimone Giuseppe
127. Loprieno Giordano
128. Di Maria Salvatore
129. Raimondi Raimondo
130. Scattone Vittorio
131. Riccioni Alessandro
132. Sabatino Giuseppe
133. Anostini Giuseppe
134. Cagnetto Felice
135. Scaffidi Lallaro Carmelo
136. Trombetta Giuseppe
137. Petta Giorgio
138. Matteucci Celso
139. Ficacci Pietro
140. Valentini Nestore
141. Menoni Giorgio
142. Cepparulo Matteo
143. Angi Paolo
144. Pes Giuseppe
145. Turillazzi Carlo
146. Pizzolo Rosario
147. Andreani Ulisse
148. De Felice Arturo
149. Vollo Giuseppe
150. Rajola Guido
151. Castagni Gino Mario
152. Matteucci Francesco
153. Riccà Emilio
154. Matronola Mario
155. Jalongo Mario
156. Lorusso Michele
157. Vitale Antonino
158. Foffano Luigi
159. Milici Attilio
160. Zannini Roberto
161. Pelusio Filomeno
162. Talone Antonio

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 ottobre 1942-XX

p. *Il Ministro*: FOUGIER

(4398)

REGIA PREFETTURA DI PAVIA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio decreto n. 20774 del 24 settembre 1942-XX con quale venivano designate per le rispettive condotte le vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1940;

Ritenuto che la signora Lucotti Leonina designata per la condotta ostetrica del comune di Montecalvo Versiggia ha dichiarato di rinunciare alla nomina in detto Comune, come da comunicazione in data 5 novembre 1942-XXI del podestà di Montecalvo Versiggia;

Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altra candidata vincitrice che segue immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265;

Visto il regolamento pei concorsi a posti di sanitari al servizio dei Comuni e delle Provincie approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

In seguito alla rinuncia della signora Lucotti Leonina è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Montecalvo Versiggia e designata per la nomina la signora Bramante Adriana domiciliata in Sannazzaro Sesia (Novara).

Il podestà di Montecalvo Versiggia a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, dovrà invitare la persona come sopra designata a comunicare entro il perentorio termine di 15 giorni se accetta la nomina, dopodichè procederà alla nomina stessa con formale deliberazione, assegnando un termine non superiore a 15 giorni per l'assunzione in servizio, avvertendo che trascorso infruttuosamente tale termine la persona designata sarà dichiarata dimissionaria d'ufficio.

Il podestà di Montecalvo Versiggia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Pavia, addì 16 novembre 1942-XXI

Il Prefetto.

(4400)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.